

Basilicata

Legge regionale 20 luglio 1999 n. 19 (Artt. 9 e 16bis)

Disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche.

Publicata nel B.U. Basilicata 23 luglio 1999, n. 42.

Art. 9 Centri storici.

1. Gli insediamenti commerciali consentiti nei centri storici non devono alterare i caratteri, l'unitarietà morfologica e tipologica, la tipologia architettonica, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto urbano meritevole di conservazione.

In particolare in tali ambiti:

- è fatto obbligo ai Comuni, in sede di definizione dei nuovi strumenti urbanistici o nella revisione di quelli vigenti, di individuare gli edifici che possono essere destinati ad attività commerciale e di servizio e di prevedere specifiche disposizioni relative all'arredo urbano e al decoro evitando la eccessiva caratterizzazione commerciale quali insegne di forte impatto e cromatismi estranei al contesto, l'utilizzo dei materiali di finitura e il prontuario della sistemazione dei fronti commerciali per la determinazione degli spazi espositivi esterni;

- il rapporto tra l'insediamento commerciale, gli spazi pubblici circostanti ed il contesto urbano deve essere calibrato in modo tale da preservare le peculiarità identificative del centro stesso.

2. Le norme urbanistiche devono favorire la conservazione e l'insediamento di esercizi di vicinato, capaci di valorizzare particolari percorsi e luoghi tradizionali del commercio, individuando contestualmente idonee misure per favorire l'accessibilità e la fruibilità degli stessi tramite parcheggi, zone pedonali, trasporti pubblici.

3. Nei centri storici la dotazione di aree a parcheggio, per le medie strutture di vendita, è stabilita in misura inferiore del 50% a quanto previsto nel successivo art. 8 e può essere disponibile in un raggio di 200 metri dal perimetro dell'area dell'intervento, fatta salva una diversa distanza stabilita dal Comune. Ai fini del raggiungimento degli standard di parcheggio, possono essere anche utilizzate soluzioni alternative quali convenzioni con parcheggi scambiatori esistenti, multipiano e servizi-navetta. Tali soluzioni sono regolate da apposita convenzione tra il Comune e l'operatore commerciale interessato.

4. Al fine di riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico, sociale e culturale dei centri storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, i Comuni ricadenti nei parchi nazionali e

regionali, i Comuni turistici e le città d'arte di cui all'allegato 5 alla legge regionale n. 19/1999 e i Comuni compresi al primo e secondo livello di servizio con popolazione superiore a 3.000 abitanti, approvano programmi e progetti di riqualificazione della rete commerciale che prevedano, oltre alla possibilità di adottare norme particolari e vincoli in merito alla localizzazione e alla apertura di esercizi di vendita per rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali, anche:

a) eventuali vincoli in materia merceologica, sulla dimensione e sulla qualità degli esercizi nonché deroghe e facilitazioni in materia di orari, di apertura domenicale e festiva e di vendite straordinarie;

b) iniziative per la valorizzazione dei centri storici, individuando in tale contesto le botteghe storiche e i contenitori esistenti suscettibili di riuso per l'insediamento di nuove attività commerciali, artigianali e di servizio o per il potenziamento di quelle esistenti;

c) azioni di promozione e valorizzazione commerciale da realizzare di concerto con consorzi ed associazioni di via di cui al successivo comma 5), in coerenza con progetti complessivi di marketing e comunicazione intesi ad elevare il grado di interesse culturale e commerciale a favore delle aree interessate;

d) gli interventi sul piano della accessibilità alle aree interessate.

5. I Comuni elaborano i programmi ed i progetti di cui al comma 4) di concerto con le Associazioni del commercio presenti negli organismi provinciali di rappresentanza della CCIAA e maggiormente rappresentative a livello locale, eventuali altri soggetti della rappresentanza sociale, strutture associative di via regolarmente iscritte all'Albo Regionale di cui al successivo comma 6) e soggetti privati interessati.

6. La Regione sostiene le attività delle strutture associative di cui all'art. 12 della presente legge ⁽¹²⁾, costituite tra operatori commerciali operative anche nell'ambito dei centri storici, operanti in collaborazione con i Centri di Assistenza Tecnica riconosciuti dalla Regione Basilicata, finalizzate alla animazione e alla promozione commerciale e turistica in dette aree; la collaborazione con i Centri di Assistenza Tecnica dovrà essere comprovata da apposito documento sottoscritto tra le parti.

7. Al fine di agevolare la predisposizione dei programmi e progetti di riqualificazione di cui al comma 4), la Regione concede ai Comuni contributi fino al 75% della spesa ammissibile.

8. La Regione con deliberazione della Giunta Regionale, adotta modalità e criteri per la concessione delle agevolazioni alle strutture associative di cui all'art. 12 della presente legge ⁽¹³⁾, nonché per le agevolazioni di cui al comma 7, a favore dei Comuni.

9. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'art. 12 della presente legge ⁽¹⁴⁾, la Regione istituisce l'Albo Regionale dei **Centri Commerciali Naturali**, di Via, di Strada; l'Albo è aggiornato con periodicità biennale ⁽¹⁵⁾.

(12) Più correttamente il riferimento deve intendersi all'art. 16-bis della presente legge (come sostituito dall'art. 12, L.R. 30 settembre 2008, n. 23).

(13) Più correttamente il riferimento deve intendersi all'art. 16-bis della presente legge (come sostituito dall'art. 12, L.R. 30 settembre 2008, n. 23).

(14) Più correttamente il riferimento deve intendersi all'art. 16-bis della presente legge (come sostituito dall'art. 12, L.R. 30 settembre 2008, n. 23).

(15) Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 30 settembre 2008, n. 23. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Centri storici. 1. Gli insediamenti commerciali consentiti nei centri storici non devono alterare i caratteri, l'unitarietà morfologica e tipologica, la tipologia architettonica, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto meritevole di conservazione. In particolare in tali ambiti:

- deve essere evitata la eccessiva caratterizzazione commerciale quali insegne di forte impatto e cromatismi estranei al contesto.

- il rapporto tra l'insediamento commerciale, gli spazi pubblici circostanti ed il contesto urbano deve essere calibrato in modo tale da preservare le peculiarità identificative del centro stesso.

2. Le norme urbanistiche devono favorire la conservazione e l'insediamento di esercizi di vicinato, capaci di valorizzare particolari percorsi e luoghi tradizionali del commercio, individuando contestualmente idonee misure per favorire l'accessibilità e la fruibilità degli stessi tramite parcheggi, zone pedonali, trasporti pubblici ed arredo urbano.

3. Nei Centri storici la dotazione di aree private a parcheggio, per le medie strutture di vendita, è stabilita in misura inferiore del cinquanta per cento a quanto previsto nel successivo art. 12 e può essere disponibile in un raggio di duecento metri dal perimetro dell'area di intervento, fatta salva una diversa distanza stabilita dal Comune.

4. Nei Centri storici i Comuni sino alla data di approvazione degli strumenti di cui al successivo art. 14, e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni, possono sospendere gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato al fine di adeguare destinazioni d'uso e standard urbanistici alle nuove disposizioni.».

Art. 16-bis ***Centri commerciali, naturali, di via, di strada.***

1. Per ***Centri Commerciali Naturali***, di Via, di Strada si intendono luoghi *commerciali* complessi e non omogenei, sviluppatasi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici ove opera un insieme organizzato di esercizi *commerciali*, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni.

2. L'organizzazione funzionale delle strutture associative di cui al comma 1 è definita dai Comuni con Programmi di qualificazione, valorizzando prioritariamente i Centri Storici, sulla base dei seguenti requisiti minimi:

a) associazione anche in forma consortile delle imprese interessate;

b) definizione e realizzazione di attività, iniziative e funzioni coordinate con il metodo della governance cooperativa tra pubblico e privato, anche per il contenimento dei prezzi ⁽²⁷⁾.

(27) Articolo aggiunto dall'art. 12, L.R. 30 settembre 2008, n. 23.